



AIMAG SpA
via Maestri del Lavoro 38 • 41037 Mirandola
Tel 0535 28111 • Fax 0535 1872005
NUMERO VERDE 800 018 405
www.aimag.it info@aimag.it
segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it

CCP 10961415 REA 258874
REG. IMP. MO N. 00664670361
COD. FISC. E P.IVA 00664670361
CAP. SOC. INT. VERS. € 78.027.681

SERVIZIO DI ASPIRAZIONE E TRASPORTO PERCOLATO E/O SPURGO DALLE DISCARICHE E DALL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI FINALE EMILIA DI AIMAG S.P.A.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



Art. 1 – COMMITTENTE E OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il Committente dell'appalto è Aimag Spa, con sede in Via Maestri del Lavoro n° 38 a Mirandola, in provincia di Modena.
2. Gli impianti oggetto del presente appalto di proprietà di Aimag Spa sono:
 - impianto di compostaggio, Via Ceresa 10/A - Finale Emilia (MO);
 - discarica per rifiuti non pericolosi, Via Valle n. 21 – Fossoli di Carpi (MO);
 - discarica per rifiuti non pericolosi, Via Campana n. 16 – Medolla (MO);
 - discarica per rifiuti non pericolosi, Via Belvedere n. 5/C – Mirandola (MO);
 - discarica ex di 1^a categoria, Via Bertuzza n. 8 – San Marino di Carpi (MO) .
3. L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi, di seguito descritti, da svolgersi presso gli impianti indicati al precedente punto 2:
 - intervento di spurgo e pulizia delle fosse Imhoff ;
 - servizio di spurgo di tratti fognari, di flussaggio e/o aspirazione delle reti e dei pozzetti di collettamento del percolato, lavaggio di piazzali, canaline perimetrali o altri sottoservizi ;
 - servizio di aspirazione e trasporto di rifiuto non pericoloso proveniente dalla miscela delle acque di dilavamento dei piazzali e dal liquido originato dalla decomposizione dei rifiuti (percolato), prodotto dall'impianto di compostaggio Aimag Spa di Finale Emilia;
 - servizio di aspirazione e trasporto del percolato (CER 19 07 03 "Percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 17 09 02") prodotto dalle discariche di Fossoli di Carpi, San Marino di Carpi, Medolla e Mirandola.
 - servizio di aspirazione e trasporto del percolato, delle acque di dilavamento piazzali e dei liquidi prodotti dal trattamento anaerobico, da tutte le discariche e dal impianto di compostaggio di Finale Emilia Aimag Spa presso depuratore regolarmente autorizzato, nel raggio di 40 Km dagli impianti Aimag Spa
 - servizio di aspirazione e trasporto del percolato, delle acque di dilavamento piazzali e dei liquidi prodotti dal trattamento anaerobico, da tutte le discariche e dal impianto di compostaggio di Finale Emilia Aimag Spa presso depuratore regolarmente autorizzato, nel raggio di 100 Km dagli impianti Aimag Spa;
 - servizio di aspirazione e trasporto del percolato, delle acque di dilavamento e dei liquidi prodotti dal trattamento anaerobico, da tutte le discariche e dal impianto di

compostaggio di Finale Emilia Aimag Spa presso depuratore regolarmente autorizzato, ad una distanza maggiore di 100 Km dagli impianti Aimag Spa;

- o servizio di pulizia della vasca dei lavaggi ruote;
- o servizi in emergenza e pronto intervento di aspirazione/trasporto/dispersione percolato sul fronte rifiuti delle discariche Aimag Spa in caso di incendi, servizio di dispersione acqua sul cumulo rifiuti in caso di incendio presso l'impianto di Compostaggio di Finale Emilia e pronto intervento di aspirazione in caso di allagamenti, perdite od ostruzioni delle condotte.

Art. 2 – QUANTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Le opere che formano oggetto dell'appalto, possono riassumersi principalmente in quanto sotto riportato, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Stazione Appaltante.

Si precisa che le quantità di seguito indicate sono frutto di una stima basata sulla storicità degli interventi effettuati presso gli impianti di compostaggio e le discariche; pertanto esse non sono in alcun modo vincolanti per la stazione appaltante la quale potrà, secondo le proprie necessità, richiedere, nell'arco del tempo di validità del contratto, la prestazione del servizio per tutti gli interventi o per parte di essi, senza inoltre alcun vincolo di ripartire uniformemente le quantità stesse.

Tali quantità potranno pertanto variare in più o in meno senza che l'appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

A. Servizio di spurgo e pulizia delle fosse Imhoff :

spurgo e pulizia delle fosse Imhoff e dei filtri percolatori presenti negli impianti indicati nell'art.1 punto 2 (Codice CER 200304 "Fanghi delle fosse settiche"):

- nr. 3 fosse Imhoff e filtri percolatori presso le discariche (Fossoli, Mirandola e Medolla);
- nr. 2 fosse Imhoff totali per l'impianto di compostaggio di Finale Emilia.

La compilazione del formulario di identificazione del rifiuto sarà a cura dell'Appaltatore, in qualità di produttore del rifiuto stesso.

Il servizio dovrà essere svolto con una frequenza di nr. 1 (uno) intervento/anno per ogni impianto, per un totale di nr. 5 (cinque) interventi/anno ed è comprensivo degli oneri di trasporto e smaltimento del rifiuto al depuratore Aimag Spa di San Marino di Carpi.

B. Servizio di spurgo, flussaggio e/o aspirazione delle reti fognarie e di altri sottoservizi, lavaggio di piazzali, canaline e superfici:

spurgo di tratti fognari, di flussaggio delle tubazioni e dei pozzetti per il collettamento delle acque reflue/percolato, incluso pozzetti di difficile accesso, lavaggio di piazzali, pulizia canaline perimetrali e altri sottoservizi (Codice CER 200306 “Rifiuti della pulizia delle fognature”) ed è quantificato in:

- nr. 200 (centocinquanta) ore/anno per gli interventi da eseguirsi presso l’impianto di compostaggio;
- nr. 300 (cento) ore/anno per gli interventi da eseguirsi presso le discariche per rifiuti non pericolosi.

Il servizio prevede lo spurgo e l’aspirazione dai pozzetti, dalle canaline e dai tratti tombati presenti sia all’interno che all’esterno degli impianti Aimag Spa ma sempre di pertinenza di Aimag Spa, compreso gli oneri di trasporto presso il depuratore Aimag Spa di San Marino di Carpi (MO), Via Bertuzza n. 8/a quando richiesto.

La compilazione del formulario di identificazione del rifiuto ed il relativo costo del materiale smaltito sarà a cura dell’Appaltatore, in qualità di produttore del rifiuto stesso, al quale verrà riconosciuto l’importo fatturato dal depuratore.

Il costo riferito allo smaltimento in D08 (trattamento biologico) presso il depuratore Aimag Spa di Carpi è di 18 euro/ton, qualora vi sia una revisione del prezzo attualmente in vigore, verrà riconosciuto da Aimag Spa attraverso lettera controfirmata di adeguamento prezzi.

C. Servizio di aspirazione e trasporto dei percolati e delle acque di dilavamento dei piazzali prodotti dall’impianto di compostaggio di Finale Emilia:

Aspirazione e trasporto rifiuto prodotto dall’impianto di compostaggio Aimag Spa di Finale Emilia e derivante dalla miscela delle acque di dilavamento dei piazzali e del liquido originato dalla decomposizione dei rifiuti (codice CER 190599 “Rifiuti non specificati altrimenti (acque di lavaggio dai piazzali di trattamento)”.

Il servizio prevede l’aspirazione del rifiuto dalle apposite vasche di stoccaggio, il trasporto e lo scarico presso il depuratore Aimag Spa di S.Marino di Carpi per il successivo trattamento biologico (D8); il servizio verrà effettuato regolarmente nel corso dell’anno e secondo il programma stabilito dal Responsabile dell’Impianto. La compilazione del formulario di identificazione del rifiuto sarà a cura di Aimag S.p.A.

Il servizio è quantificato in 17.000 (diciassettemila) ton/anno.

D. Servizio di aspirazione e trasporto del percolato prodotto dalle discariche Aimag S.p.A. di Mirandola e Medolla:



Aspirazione del percolato (CER 19 07 03 “Percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 17 09 02”), dai bacini di stoccaggio, da effettuarsi secondo il programma settimanale redatto dal tecnico/addetto delle discariche, di norma durante gli orari di apertura degli impianti ma anche presso le discariche chiuse;
compilazione dei relativi formulari di identificazione del rifiuto (quando richiesto);
Trasporto di percolato e scarico dei rifiuti presso il depuratore Aimag Spa di San Marino-Carpi (MO) per il successivo trattamento chimico-fisico (D9).
Le modalità di gestione del sollevamento e dello stoccaggio del percolato presso le discariche nonché di svuotamento delle vasche da parte del fornitore sono descritti all'interno del “Fascicolo Tecnico Discariche – Gestione del percolato nelle discariche Aimag Spa
Il servizio è quantificato in 28.000 (ventottomila) ton/anno.

E. Servizio di aspirazione e trasporto del percolato prodotto dalla discarica Aimag Spa di Fossoli di Carpi:

Aspirazione del percolato (CER 19 07 03 “Percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 17 09 02”) dal bacino di stoccaggio da effettuarsi secondo il programma settimanale redatto dal tecnico/addetto delle discariche, di norma durante gli orari di apertura degli impianti ma anche a discarica chiusa;
Compilazione dei relativi formulari di identificazione del rifiuto (quando richiesto);
Trasporto di percolato e scarico dei rifiuti presso il depuratore Aimag Spa di San Marino-Carpi (MO) per il successivo trattamento chimico-fisico (D9).
Le modalità di gestione del sollevamento e dello stoccaggio del percolato presso le discariche nonché di svuotamento delle vasche da parte del fornitore sono descritti all'interno del “Fascicolo Tecnico Discariche – Gestione del percolato nelle discariche Aimag Spa”
Il servizio è quantificato in 8.000 (ottomila) ton/anno.

F. Servizio di aspirazione e trasporto del percolato prodotto dalla discarica Aimag Spa di San Marino di Carpi:

Aspirazione del percolato (CER 19 07 03 “Percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 17 09 02”) dal bacino di stoccaggio da effettuarsi secondo il programma settimanale redatto dal tecnico/addetto delle discariche, di norma durante gli orari di apertura degli impianti ma anche a discarica chiusa;
Compilazione dei relativi formulari di identificazione del rifiuto (quando richiesto);
Trasporto di percolato e scarico dei rifiuti presso il depuratore Aimag Spa di San Marino-Carpi (MO) per il successivo trattamento chimico-fisico (D9).
Le modalità di gestione del sollevamento e dello stoccaggio del percolato presso le discariche nonché di svuotamento delle vasche da parte del fornitore sono descritti all'interno del “Fascicolo Tecnico Discariche – Gestione del percolato nelle discariche Aimag Spa”
Il servizio è quantificato in 3.000 (tremila) ton/anno.

G. Servizio di aspirazione e trasporto del percolato, delle acque di dilavamento e dei liquidi prodotti dal trattamento anaerobico prodotti dalle discariche e del impianto di compostaggio Aimag Spa a impianti di trattamento diversi dal depuratore di San Marino di Carpi:

Aspirazione dai bacini di stoccaggio presso le discariche e l'impianto di compostaggio di Finale Emilia, da effettuarsi secondo il programma settimanale redatto dal tecnico/addetto Aimag Spa di norma durante gli orari di apertura degli impianti, ma anche presso le discariche chiuse;

Compilazione dei relativi formulari di identificazione del rifiuto;

Trasporto di percolato, acque di dilavamento o liquidi prodotti dal trattamento anaerobico mediante autocisterna a norma e scarico dei rifiuti presso:

- 1. depuratore autorizzato, indicato da Aimag Spa, nel raggio di 40 Km dalla discarica e dagli impianti di compostaggio per il punto f);*
- 2. depuratore autorizzato, indicato da Aimag Spa nel raggio di 100 Km dalla discarica e dagli impianti di compostaggio per il punto g);*
- 3. depuratore autorizzato, indicato da Aimag Spa ad una distanza maggiore di 100 Km dalla discarica e dagli impianti di compostaggio per il punto i).*

Il servizio è indicativamente quantificato come di seguito:

- 1.000 (mille) ton/anno per il trasporto di percolato dalle discariche e dagli impianti di compostaggio Aimag Spa presso depuratore regolarmente autorizzato, nel raggio di 40 Km dagli impianti Aimag Spa;
- 300 (trecento) ton/anno per il trasporto di percolato dalle discariche e dagli impianti di compostaggio Aimag Spa presso depuratore regolarmente autorizzato, nel raggio di 100 Km dagli impianti Aimag Spa.
- 1000 (mille) KM per il trasporto di percolato dalle discariche e dagli impianti di compostaggio Aimag Spa presso depuratore regolarmente autorizzato, ad una distanza eccedente i 100 Km dagli impianti Aimag Spa.

Le modalità di gestione del sollevamento e dello stoccaggio del percolato presso le discariche nonché di svuotamento delle vasche da parte del fornitore sono descritti all'interno del "Fascicolo Tecnico Discariche – Gestione del percolato nelle discariche Aimag Spa."

H. Servizio di lavaggio degli impianti lava ruote presso le discariche:

Pulizia delle vasche di lavaggio ruote presenti presso le discariche Aimag Spa di Mirandola Medolla e Fossoli di Carpi, l' aspirazione delle acque che si accumulano al di sotto delle griglie del lavar ruote e nella vasche di raccolta, e il trasporto delle stesse presso il Depuratore Aimag Spa di San Marino di Carpi, con i codici CER 190703 "Percolato di discarica diverso

di quello di cui alla voce 190702” e CER 190899 “Rifiuti non specificati altrimenti (sospensioni acquose pozzetti attività autolavaggio)”.
Il servizio è quantificato in nr. 100 (cento) ore/anno.

I. Servizio di aspirazione e trasporto dei percolati e delle acque di dilavamento dei piazzali prodotti dall’impianto di compostaggio di Finale Emilia presso l’impianto digestore di Fossoli di Carpi :

Aspirazione e trasporto rifiuto prodotto dall’impianto di compostaggio Aimag spa di Finale Emilia derivante dalla miscela delle acque di dilavamento dei piazzali e del liquido originato dalla decomposizione dei rifiuti (codice CER 190599 “Rifiuti non specificati altrimenti (acque di lavaggio dai piazzali di trattamento)”).

Il servizio prevede l’aspirazione del rifiuto dalle apposite vasche di stoccaggio, il trasporto e il caricamento delle vasche di alimentazione del fermentatore presso l’impianto di compostaggio di Fossoli di Carpi.

Il servizio è quantificato in 3.000 (tremila)ton/anno.

J. Servizi in emergenza e pronto intervento in caso di incendi, allagamenti ed ostruzioni condotte:

Presso le discariche servizio di pronto intervento di aspirazione, trasporto interno e dispersione del percolato sul fronte rifiuti in caso di incendi;

presso l’impianto di compostaggio servizio di dispersione acqua, prelevata dal sistema antincendio, sul cumulo dei rifiuti in caso di incendio;

presso tutti gli impianti Aimag Spa oggetto del presente Capitolato servizio di pronto intervento di aspirazione in caso di allagamenti, perdite od ostruzioni delle condotte.

Nel prezzo del servizio è riconosciuto il diritto di chiamata (**inizio intervento entro le 2 ore dalla chiamata**) quantificato in € 200,00 e l’eventuale maggiorazione oraria del 50% qualora il servizio venga effettuato dalle ore 20.00 alle ore 6.00 e/o nei giorni festivi.

Per l’esecuzione delle prestazioni non viene garantito il raggiungimento di un peso minimo per ogni viaggio.

Il tragitto dall’unità locale o deposito della ditta appaltatrice verso gli impianti Aimag Spa oggetti di intervento è sempre compreso negli’oneri del prezzo oggetto a base d’asta.

Relativamente ai punti B, H e J sono riconosciuti 30 (trenta) minuti per le operazioni di carico acqua (prima dell’intervento) e 30 (trenta) minuti per la pulizia della botte/autocisterna (al termine dell’intervento), qualora queste operazioni venissero richieste e/o si dovessero rendere necessarie.

Di norma le attività di svuotamento delle vasche di stoccaggio del percolato presso le discariche (Mirandola, Medolla, San Marino e Fossoli di Carpi) e presso l’impianto di

compostaggio di Finale Emilia dovranno essere svolte con regolarità, nel pieno rispetto dei programmi di svuotamento redatti dal Committente e nei periodi particolarmente piovosi, prevalentemente con frequenza quotidiana.

Per ciò che riguarda lo svuotamento delle vasche di stoccaggio del percolato delle discariche e dell'impianto di compostaggio di Finale Emilia, sulla base delle necessità gestionali, Aimag Spa predisporrà dei **Programmi Settimanali di Svuotamento** delle vasche del percolato prodotto e lo fornirà alla ditta aggiudicataria via e-mail.

La ditta aggiudicataria potrà organizzare il programma settimanale dei trasporti come ritiene più idoneo, però nel rispetto tassativo dei suddetti Programmi e delle richieste contingenti di Aimag Spa.

L'appaltatore dovrà adibire un numero di mezzi adeguato alle attività oggetto del servizio e ai programmi di lavoro imposti dal Committente; non saranno ammessi in nessun modo ritardi o inadempienze rispetto ai Programmi di Svuotamento redatti dal Committente e imputabili all'indisponibilità dei mezzi.

Per ciò che riguarda le discariche, in merito alle modalità di svolgimento delle prestazioni, si dovrà fare riferimento a quanto riportato nel fascicolo tecnico "Gestione del percolato delle discariche Aimag S.p.A.", DISC 1.3 allegato al presente capitolato che dovrà per altro essere sottoscritto per accettazione.

L'appaltatore con la sottoscrizione del contratto si impegna a garantire il servizio di svuotamento delle vasche del percolato degli impianti in oggetto nel pieno rispetto delle indicazioni impartite dalla Committenza e senza arrecare a questa danno alcuno derivante da qualsivoglia inadempienza rispetto alle prescrizioni del presente capitolato d'appalto.

Tutti i servizi dovranno essere effettuati secondo le richieste della stazione appaltante, considerando che la ditta aggiudicataria dovrà rendersi immediatamente disponibile qualora intervenga un'urgenza o in particolari condizioni straordinarie.

All'eventuale entrata in vigore del Sistema Informatico di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, previsto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e s.m.i., Aimag Spa definirà e concorderà con l'impresa aggiudicataria le modalità di esecuzione del servizio.

Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO

La durata indicativa dell'appalto è pari a 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.



AIMAG SpA
via Maestri del Lavoro 38 • 41037 Mirandola
Tel 0535 28111 • Fax 0535 1872005
NUMERO VERDE 800 018 405
www.aimag.it info@aimag.it
segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it

CCP 10961415 REA 258874
REG. IMP. MO N. 00664670361
COD. FISC. E P.IVA 00664670361
CAP. SOC. INT. VERS. € 78.027.681

Si potrà dar corso all'espletamento delle prestazioni previste in seguito a comunicazione di inizio servizio da parte di Aimag Spa a seguito della sottoscrizione del contratto.
In caso d'urgenza potrà essere richiesto l'inizio del servizio anche in pendenza di contratto.

Il contratto avrà termine per esaurimento dell'importo contrattuale.

Aimag Spa si riserva fin da ora l'esclusiva facoltà di prolungare l'affidamento per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi dalla scadenza, alle stesse condizioni tecniche e contrattuali, dando continuità al servizio.

Art. 4 – PREZZI UNITARI A BASE D'APPALTO

I prezzi unitari a base d'appalto sono definiti nell'Elenco Prezzi Unitari e riportati nel Computo Metrico Estimativo definito sulla base della storicità degli interventi effettuati presso gli impianti, quindi le relative quantità sono puramente presunte.

Dette quantità presunte potranno variare in più o in meno tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'appaltatore possa trarre motivo per chiedere compensi non considerati nel presente capitolato, prezzi diversi da quelli offerti o indennizzi di qualsiasi natura, all'infuori del pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite.

I prezzi unitari di cui sopra costituiscono la base per cui, sotto deduzione del ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria, saranno pagati i servizi di cui all'art.2.

I prezzi sono comprensivi delle mercedi degli operatori della ditta aggiudicataria e dell'impiego di tutti i mezzi e le attrezzature necessarie all'effettuazione delle prestazioni di cui al presente capitolato; è compreso anche l'onere complessivo per spese generali, assicurazioni, ecc.

I prezzi e gli importi indicati sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), che sarà versata dall'Azienda all'Impresa come previsto dalle vigenti norme di legge.
Verranno ammesse esclusivamente le offerte al ribasso sugli importi posti a base d'appalto.

I prezzi unitari a base d'asta diminuiti del ribasso che sarà offerto, si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e rischio; essi sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità.

Il ribasso, espresso in percentuale, che la ditta concorrente dovrà indicare, è unico per tutti i prezzi unitari indicati nell'Elenco Prezzi. Tale ribasso verrà applicato ai singoli importi unitari dell'Elenco Prezzi.



L'importo complessivo dell'appalto, comprensivo anche del periodo di rinnovo e dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, è pari ad euro € 1.443.980,00 (unmilionequattrocentoquarantatremilanovecentottanta/00) di cui euro 8.930,00 (ottomilanovecentotrenta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo complessivo del servizio posto a base d'appalto, riferito al periodo di 12 mesi è desumibile dal computo metrico estimativo e ammonta a € 723.575,00 (settecentoventitremilacinquecentosettantacinque/00) IVA esclusa, ripartito secondo quanto sotto indicato:

- a) Servizi e attività oggetto del contratto € 717.525,00
- b) Costi connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 6.050,00

L'importo complessivo del servizio posto a base d'appalto, riferito al periodo di eventuale rinnovo alle stesse condizioni contrattuali, pari a 12 mesi, ammonta a € 720.405,00 (settecentoventimilaquattrocentocinque/00) IVA esclusa, di cui € 2.880,00 (duemilaottocentottanta/00) di costi connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

ART. 5- VARIABILITÀ DEI PREZZI

Per l'anno di presentazione dell'offerta non verrà riconosciuta nessuna revisione dei prezzi. Per gli anni successivi in caso di condizioni eccezionali o comunque giustificate da circostanze di mercato, tecniche e specialistiche è ammessa una variazione dei prezzi contrattuali, laddove si verificasse una variazione in aumento superiore al 5%. Le compensazioni, in aumento saranno disposte per la percentuale eccedente il 5% e fino ad un tetto del comunque nella misura pari all'80% di detta eccedenza, comunque nei limiti delle risorse disponibili.

La maggiore onerosità dovrà essere comprovata dall'appaltatore. La Stazione Appaltante condurrà apposita istruttoria al fine di accertare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), del sito FTMERCATI, di prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dalla Stazione Appaltante presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori, in ogni caso, in mancanza della pubblicazione dei costi standardizzati e di parametri di riferimento, accettati da entrambe le parti, si potrà fare riferimento agli strumenti orientativi ritenuti più idonei.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la Stazione Appaltante si pronuncia con provvedimento motivato effettuando apposita valutazione al fine di verificare l'effettivo andamento di mercato e pattuire un importo ritenuto per la Stazione Appaltante equo, senza che tale periodo, costituisca giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni

previste in contratto. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.

Art. 6 – MEZZI DI TRASPORTO E ATTREZZATURE

Per l'espletamento dei servizi in oggetto la ditta appaltatrice interverrà con almeno la seguente dotazione di mezzi, sempre disponibili ed in perfetta efficienza, conformi alla normativa, comandati da operatori qualificati e regolarmente assunti, chiaramente compresi nei prezzi unitari offerti:

- a) minimo n. 5 autoarticolati attrezzati per aspirazione e trasporto percolati ed acque di dilavamento, rispettanti le vigenti normative in materia ed aventi le seguenti caratteristiche:
- cisterna unica con capacità minima di 28 metricubi;
 - fusto in pressione/depressione e/o auto caricante.

almeno una delle suddette autocisterne dovrà possedere inoltre:

- attrezzatura con getto irrigatore di tipo agricolo;
- aspo avvolgitore laterale completo di tubo ad alta pressione per lavaggi e disostruzioni.

- b) minimo n. 2 autocisterne attrezzate ed autorizzata al trasporto per spurgo pozzi neri e percolati per pulizia idrodinamica di canalizzazioni con getti d'acqua ad alta pressione; capacità minima 8 metricubi con scomparti/cassetti acque chiare di lavaggio, aspo di aspirazione, aspo avvolgitore principale a bandiera completo di tubo ad alta pressione per pulizia e disostruzione condotte fognarie, aspo avvolgitore laterale completo di tubo ad alta pressione per lavaggi e disostruzioni.

I mezzi in oggetto devono essere sempre in efficienza e prontamente disponibili a seconda delle esigenze e delle condizioni operative.

Art. 7 – AUTORIZZAZIONI E DOCUMENTAZIONE PER IL TRASPORTO

La ditta aggiudicataria dovrà possedere iscrizione aggiornata, per ogni mezzo che intenderà impiegare, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art.212 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. avente i seguenti requisiti:

- categoria 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi in classe A (quantità annua superiore o uguale a 200.000 ton) o classe B (quantità annua superiore o uguale a 60.000 ton e inferiore a 200.000 ton);
- codici CER autorizzati:



- 20 03 04 “Fanghi delle fosse settiche”
- 20 03 06 “Rifiuti della pulizia delle fognature”
- 19 05 99 “Rifiuti non specificati altrimenti (acque di lavaggio dai piazzali di trattamento)”
- 19 07 03 “Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02”
- 19 08 99 “Rifiuti non specificati altrimenti (sospensioni acquose pozzetti attività autolavaggio)”.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre possedere:

- autorizzazione al trasporto merci per conto di terzi per ogni automezzo indicato, contrassegnato sul libretto delle autocisterne o tramite documentazione della Motorizzazione Civile;
- iscrizione alla White List.

Art. 8 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati:

- Il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'“Elenco Prezzi Unitari”;
- Il “Computo Metrico Estimativo”;
- La documentazione inerente la sicurezza relativa alle discariche di Fossoli di Carpi, San Marino di Carpi, Mirandola e Medolla (ALLEGATO I al Capitolato Speciale d'Appalto);
- Il Fascicolo tecnico “Gestione percolato delle discariche Aimag” (ALLEGATO I al Capitolato Speciale d'Appalto);
- Il PSC relativo alla “Gestione tecnico operativa della discarica di Medolla” (ALLEGATO I al Capitolato Speciale d'Appalto);
- La documentazione sulla sicurezza relativa all'impianto di compostaggio di Finale Emilia (ALLEGATO II al Capitolato Speciale d'Appalto);
- La documentazione inerente la sicurezza relativa al depuratore di San Marino di Carpi (ALLEGATO III al Capitolato Speciale d'Appalto);
- La documentazione inerente la sicurezza relativa all'impianto di compostaggio di Fossoli di Carpi (ALLEGATO IV al Capitolato Speciale d'Appalto)
- Il “Documento di valutazione dei rischi” per la sicurezza dei lavoratori e luoghi di lavoro predisposto dalla ditta aggiudicataria;
- Il Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'appaltatore e relativo alla “Gestione tecnico operativa della discarica di Medolla”;
- L'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria.

Art. 9 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto dovrà essere sottoscritto decorsi 35 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto d'appalto per fatto o colpa imputabile all'appaltatore, la stazione appaltante si riserva, tenuto conto dell'urgenza del servizio, la facoltà di:

- procedere anche in mancanza di contratto ad iniziare il servizio e all'applicazione delle relative penali previste dal capitolato;
- applicare una penale pari a € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto;
- risolvere il rapporto contrattuale con addebito all'impresa dei danni conseguenti la mancata sottoscrizione e all'esclusione dell'impresa medesima dall'albo dei fornitori autorizzati.

Prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiudicazione.

Art. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'impresa è tenuta all'esatta osservanza delle norme stabilite nel presente capitolato ed inoltre:

- di tutte le leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale e le assicurazioni dei lavoratori e prevenzione infortuni;
- di tutta la normativa in materia di gestione rifiuti;
- delle disposizioni in merito alla sicurezza dei lavoratori e luoghi di lavoro, ai sensi del D.L.vo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- di tutta la normativa in merito al trasporto di merci su strada (Codice stradale...).

Art. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA

CAUZIONE PROVVISORIA

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

Tale cauzione viene richiesta in misura ridotta del 50% se l'impresa possiede la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie CEI EN 45000.

Tale cauzione potrà essere prestata a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia



AIMAG SpA
via Maestri del Lavoro 38 • 41037 Mirandola
Tel 0535 28111 • Fax 0535 1872005
NUMERO VERDE 800 018 405
www.aimag.it info@aimag.it
segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it

CCP 10961415 REA 258874
REG. IMP. MO N. 00664670361
COD. FISC. E P.IVA 00664670361
CAP. SOC. INT. VERS. € 78.027.681

all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori, la ditta aggiudicataria all'atto della firma del contratto dovrà presentare cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Tale garanzia può essere prestata con fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata nella quale dovrà essere espressamente prevista la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del



contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente

Il Committente si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, la modifica delle polizze assicurative di cui sopra con abolizione, in tutto o in parte, delle franchigie qualora si verificassero sinistri in numero ed entità tali da giustificarlo.

Art. 12 – PAGAMENTI

La fatturazione dovrà essere mensile.

Il pagamento delle singole fatture avverrà a 90 giorni fine mese data fattura a mezzo mandato con bonifico su C/C bancario del fornitore sulla base dei quantitativi effettivamente trasportati (verificati tramite i relativi formulari compilati al momento dell'accettazione dei rifiuti presso l'impianto di depurazione di San Marino di Carpi) e/o sulla base delle ore impiegate per gli interventi di spurgo, come risulterà da apposite bolle di lavoro viste dai tecnici degli impianti di compostaggio e discariche.

La ditta aggiudicataria, prima di procedere all'emissione della fattura, dovrà anticipare tramite e-mail un consuntivo delle attività svolte nel mese di riferimento, suddivise per ogni impianto, ai seguenti indirizzi:

1. elena.pivi@aimag.it, per le Discariche;
2. jessica.cavicchi@aimag.it, per l'Impianto di compostaggio di Finale Emilia.

Si fa altresì presente, così come riportato dall'art. 13 – Obblighi dell'appaltatore, che "tutti i pagamenti, compreso quello a saldo, saranno effettuati previa verifica della certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati (mod. DURC), riferita sia all'appaltatore che ai subappaltatori. Il mancato adempimento delle

prescrizioni di cui al presente comma comportano la sospensione del primo pagamento utile, limitatamente per la quota dell'inadempienza accertata, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo”.

Art. 13 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni richieste dovrà rispettare le disposizioni impartite dalla stazione appaltante tramite i referenti tecnici, in merito al servizio descritto nel presente capitolato, ai programmi ed alle condizioni di accesso presso gli impianti. In particolare, presso l'impianto di depurazione di San Marino di Carpi, l'appaltatore dovrà attenersi rigorosamente alle tempistiche e modalità di scarico indicate dal personale adibito alla conduzione dell'impianto di depurazione, quindi è fatto divieto di manomettere ogni comando locale presente nell'area a servizio delle apparecchiature.

L'impresa aggiudicataria dovrà nominare un Responsabile Tecnico, sempre reperibile tramite telefono, che fungerà da referente per:

- la corretta e puntuale applicazione delle prestazioni richieste;
- ogni comunicazione tra i tecnici Aimag S.p.A. e l'appaltatore;
- le chiamate in caso d'urgenza/emergenza.

Tale nominativo e relativo numero di telefono di reperibilità dovranno essere formalmente comunicati ad Aimag S.p.A. al momento della stipula del contratto e ogni qualvolta gli stessi mutassero.

L'inadempienza alle disposizioni richieste da Aimag S.p.A. e la mancata reperibilità in caso di urgenza da parte del Responsabile Tecnico della ditta comporteranno la facoltà da parte di Aimag S.p.A. dell'applicazione delle penalità di cui all'art.20 e/o la possibilità dello scioglimento del contratto.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di fornire entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione:

- i documenti elencati all'art. 16 del presente capitolato speciale;
- il nominativo del referente tecnico dell'appalto e relativi recapiti;
- il fascicolo tecnico “Gestione del percolato delle discariche Aimag” controfirmata per visione e accettazione;
- copia dei libretti di circolazione, che comprovino il rispetto dei requisiti richiesti dei mezzi indicati nell'elenco previsto all'art. 6.

La ditta aggiudicataria ha inoltre l'onere e l'obbligo di:

- adottare nell'espletamento dei servizi tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;

- rispettare le procedure indicate da Aimag S.p.A. ed osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza richieste dalla natura delle prestazioni;
- osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione della manodopera;
- dimostrare di avere in disponibilità un deposito o un'unità locale a una distanza massima di 50 chilometri dalla sede Aimag Spa di Mirandola, presso cui mantenere prontamente a disposizione i mezzi richiesti per l'espletamento del servizio;
- operare con macchine ed attrezzature conformi alla normativa, in perfetta efficienza e con la migliore tecnologia;
- detenere presso l'abitacolo dell'automezzo copia dell'atto di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e della documentazione per il trasporto merci per conto di terzi;
- garantire il trasporto e lo scarico del percolato presso l'impianto di depurazione in ogni caso ed in ogni condizione atmosferica;
- rispettare la tempestività nell'espletamento dei servizi richiesta dalla stazione appaltante (per quanto riguarda l'attività di prelievo e trasporto del percolato dalle discariche e dall'impianto di compostaggio di Finale Emilia verrà fornito via fax o e-mail un programma settimanale);
- mettere a disposizione della stazione appaltante in ogni momento un numero di mezzi adeguato al tipo e alla quantità di prestazioni richieste;
- intervenire entro due ore dalla chiamata in caso di situazioni di urgenza/emergenza, così come descritto nei Piani di Emergenza Ambientale redatti da Aimag S.p.A. per i singoli impianti;
- essere reperibile in seguito a chiamate di emergenza 24 ore al giorno, così come descritto nei Piani di Emergenza Ambientale redatti da Aimag S.p.A. per i singoli impianti;
- effettuare il pronto recupero del percolato che per qualsiasi ragione dovesse essere sparso lungo il tragitto, così come descritto nei Piani di Emergenza Ambientale redatti da Aimag S.p.A. per i singoli impianti;
- smaltire i rifiuti derivanti dall'esecuzione del servizio secondo quanto previsto dalle specifiche norme;
- predisporre ogni provvedimento atto ad evitare ogni forma di inquinamento ambientale in dipendenza delle prestazioni da eseguire.

Tutte le spese inerenti all'espletamento del servizio in oggetto, nel rispetto delle norme di legge, devono ritenersi comprese nei prezzi unitari dell'elenco prezzi.

L'Impresa sarà obbligata all'osservanza piena ed incondizionata:

- a) di tutte le norme di legge e delle disposizioni vigenti in materia;
- b) di tutte le direttive che l'Appaltatore impartirà nel corso dell'esecuzione del servizio;
- c) di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi legali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori, obbligandosi anche ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai medesimi.

L'impresa dovrà dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di rispettare i minimi salariali previsti dal contratto. L'Impresa sarà obbligata altresì a continuare ad applicare il sopraindicato contratto collettivo anche dopo la scadenza e sino alla sostituzione del medesimo e si vincola ai suddetti obblighi anche nel caso in cui l'impresa stessa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

d) di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali previsti dalla vigente normativa, i quali restano a carico dell'Impresa, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti di Aimag Spa.

L'impresa sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, nei confronti dei suoi stessi dipendenti, di tutti gli obblighi indicati al precedente comma lett. c) ed d), per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto.

Tutti i pagamenti, compreso il pagamento del saldo, saranno effettuati previa verifica della certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati (mod. DURC), riferita sia all'appaltatore che ai subappaltatori. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente comma comporta la sospensione del primo pagamento utile, per la quota dell'inadempienza accertata senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo.

Sarà fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative a tutti i pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; in caso di inosservanza di predetto obbligo si sospenderà il successivo pagamento.

In caso d'inottemperanza agli obblighi retributivi che venga rilevata da Aimag Spa o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro o da altro ente preposto alla verifica dei relativi adempimenti, Aimag Spa stessa comunicherà all'Impresa ed eventualmente anche alla Direzione Provinciale del Lavoro o ad altro ente competente, l'inadempienza rilevata o segnalata e procederà ad una detrazione pari all'importo dell'inadempienza sui pagamenti delle fatture destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate per i motivi sopra indicati, non sarà effettuato fino a quando non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni ad Aimag Spa, ne può pretendere il risarcimento dei danni.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui ai punti precedenti l'Impresa non può opporre eccezioni ad Aimag Spa, ne può pretendere il risarcimento dei danni. L'appaltatore si obbliga, in ogni caso, a manlevare Aimag Spa da qualsiasi pretesa o azione di carattere ripetitorio e/o risarcitorio avanzata direttamente nei confronti della stessa per i titoli di cui al presente articolo.

Qualora sia preannunciata o proposta azione diretta nei confronti di Aimag Spa per i casi di responsabilità solidale del committente previsti dalla vigente normativa nelle ipotesi di inadempimento agli obblighi retributivi e previdenziali da parte dell'appaltatore e/o del subappaltatore, Aimag Spa darà immediata comunicazione al soggetto interessato della richiesta pervenuta da parte del creditore, con invito a provvedere per quanto di competenza, e detraerà l'importo richiesto dalle somme ancora dovute all'appaltatore in relazione al conto finale o allo sviluppo degli stati di avanzamento dei lavori, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra che siano accertati in via definitiva.

Sarà posto a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori.

Il personale assunto dovrà essere in regola con le prescrizioni della vigente normativa in materia di lavoro, a cura e spese dell'Appaltatore, restando inteso che Aimag Spa sarà sollevata da ogni responsabilità al riguardo, anche in conseguenza di infortuni di ogni genere o di qualsiasi altro evento.

In caso di gravi infortuni dei dipendenti dell'impresa appaltatrice, per i quali sia preannunciata o proposta azione diretta di richiesta di risarcimento danni nei confronti di Aimag Spa si darà immediata comunicazione al soggetto interessato, e si detraerà l'importo richiesto dalle somme ancora dovute all'appaltatore in relazione al conto finale o allo sviluppo degli stati di avanzamento dei lavori, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra che siano accertati in via definitiva.

L'impresa appaltatrice è direttamente responsabile per i danni quali conseguenza di rischi specifici propri dell'attività.

E' obbligo dell'aggiudicatario comunicare l'elenco del personale dipendente, dei mezzi e delle ditte coinvolte nel piano affidamento e tutte le successive variazioni inerenti il personale dipendente, i mezzi e l'assetto societario, manageriale ed organizzativo. Nell'elenco dei mezzi utilizzati per l'affidamento sono esclusi i mezzi in conto comodato, sono ammessi mezzi in proprietà, in leasing ed in noleggio.

Art. 14 – ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

La ditta appaltatrice è tenuta inviare i mezzi per il carico del percolato con la cisterna completamente pulita e priva di residui. Aimag Spa si riserva la facoltà di effettuare controlli in merito. L'appaltatore è tenuto a comunicare ad Aimag Spa successivamente all'aggiudicazione, la tara di ciascun mezzo che verrà utilizzato per l'erogazione del servizio di aspirazione e trasporto percolato; Aimag Spa si riserva la facoltà di rilevare in qualsiasi momento la tara del mezzo inviato a caricare il percolato.

Aimag Spa effettuerà campioni sui rifiuti trasportati senza che l'appaltatore possa addurre

tale richiesta a giustificazione di ritardi nell'erogazione del servizio o di modifica del Piano di Svuotamento del percolato.

Qualora Aimag Spa riscontri anomalie rispetto a quanto sopra riportato, cioè tara non conforme, difforme composizione del rifiuto od omissioni di informazioni, si avvarrà delle penali di cui all'art. 20 fino alla eventuale risoluzione del contratto.

Art. 15 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'impresa aggiudicataria risponderà dei danni che per fatto suo proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche connesso all'impiego di qualsiasi mezzo o strumento utilizzato, venissero arrecati a persone e cose, sia di Aimag S.p.A. che di terzi, durante l'esecuzione dei lavori, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante e da ogni responsabilità e per qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria di terzi o di prestatori d'opera della medesima impresa aggiudicataria.

Quest'ultima è pertanto tenuta a stipulare - ovvero a dimostrare di avere stipulato e in corso di validità - un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), a copertura dei rischi di danni cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) nonché di eventuali infortuni di propri prestatori d'opera, verificatisi in relazione all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

La menzionata assicurazione dovrà prevedere massimale unico non inferiore a Euro 3.000.000,00 sia per RCT sia per RCO e dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni estensive della copertura assicurativa, che dovranno essere rese espressamente operanti, a integrazione e/o deroga di quanto eventualmente sia diversamente previsto dalle condizioni d'uso della compagnia:

- estensione del novero dei terzi:
 - ai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato attività complementari quali: lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo di merci e materiali;
 - a progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali e professionisti in genere nonché rispettivi dipendenti o addetti;
 - ai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici limitatamente a morte o lesioni personali subite in relazione allo svolgimento di lavori per conto dell'Assicurato
- Rc personale dei dipendenti;
- Rc per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza della cui opera si avvalga l'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori

- Rc per danni ai locali o ai manufatti ove si eseguono i lavori e alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori
- Rc per danni derivanti da incendio di cose dell'Appaltatore o dallo stesso detenute
- Rc per danni a mezzi sotto carico o scarico
- Rc per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi
- Rc dell'Assicurato, per danni a terzi conseguenti a mancato o insufficiente intervento su segnaletica, su ripari o su recinzioni, posti a protezione dell'incolumità di terzi
- Rc per danni causati da subcontraenti
- Rc per danni causati da inquinamento accidentale - per guasto o rottura di impianti/conduitture/ecc.
- Estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Copia di tale polizza, che dovrà avere validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa ad Aimag Spa almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque all'atto della stipula, fermo restando che la stipula dell'assicurazione non esime l'impresa aggiudicataria, dall'obbligo di risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dei massimali assicurati.

Art. 16 – DOCUMENTI E COSTI INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

L'appaltatore dovrà fornire prima dell'inizio del servizio:

1. Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.L.vo n.81 del 09.04.2008 e s.m.i., in relazione ai rischi specifici propri delle attività oggetto del presente appalto;
2. elenco dei dipendenti che possono operare presso gli impianti oggetto dell'appalto di cui all'art. 1 comma 2, e il nominativo del responsabile;
3. elenco dei DPI e dei DPC forniti ai dipendenti per le lavorazioni presso gli impianti;
4. elenco mezzi/attrezzature che possono essere utilizzati per l'esecuzione dei lavori all'interno delle gli impianti oggetto dell'appalto di cui all'art. 1 comma 2;
5. autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa a:
 - formazione del personale per l'utilizzo dei dpi e dpc impiegati,
 - conformità dei mezzi, delle attrezzature e dei dpi;

6. copia attestati di formazione del personale per l'utilizzo delle imbracature (solo nel caso siano previsti lavori in quota);
7. nominativo della/e figura/e del rappresentante legale della ditta e del Responsabile Tecnico per il contratto/appalto;
8. Per le attività da svolgersi presso la discarica di Medolla classificata come cantiere ai sensi del Titolo IV del D. Lgs 81/08, come specificato nel successivo articolo 17, dovranno inoltre essere prodotti i seguenti documenti:
 - Piano Operativo di Sicurezza;
 - Documentazione di cui all'art 17, punto 16.

Sulla base dei documenti forniti e in coordinamento con l'appaltatore, Aimag Spa. valuta la necessità di aggiornare il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

L'appaltatore può presentare, nel caso in cui ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del personale coinvolto nelle attività e in base alla propria esperienza, eventuali integrazioni ai documenti inerenti la sicurezza di cui sopra entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante si riserva di fornire risposta scritta alle proposte inoltrate entro otto giorni dall'avvenuto ricevimento. Nel caso in cui le integrazioni venissero accettate esse non potranno comportare modifiche o adeguamenti ai prezzi pattuiti per l'esecuzione del servizio.

All'interno del Computo Metrico Estimativo, come derivante da quanto indicato nel DUVRI, vengono riportati i costi relativi alla gestione dei rischi derivanti da interferenze. Tali costi, non soggetti a ribasso d'asta, possono subire variazioni in seguito ad eventuale modifica del DUVRI.

Durante l'esecuzione del servizio l'appaltatore dovrà osservare le misure di sicurezza indicate:

- nelle informative relative alla sicurezza sul lavoro fornite alle ditte operanti negli impianti Aimag S.p.A., redatte ai sensi dell'art. 26 del D.L.vo n. 81 del 09.04.2008;
- nel Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori predisposto dall'appaltatore stesso;
- nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto per ogni impianto (DUVRI);
- nei Piani delle Emergenze Ambientali redatti da Aimag S.p.A. per ogni singolo impianto.

Il Piano delle Emergenze Ambientali contiene le procedure da seguire in caso di intervento d'urgenza. Il Piano identifica le possibili situazioni di emergenza ambientale e definisce come si deve agire per riportare la situazione alla normalità e contenere le problematiche ambientali che ne possono derivare.

I contenuti di questo Piano devono essere tenuti in considerazione durante la redazione dei documenti della sicurezza, in modo da poter valutare i rischi correlati con questo tipo di attività.

In generale, il piano stabilisce:

- i nominativi delle persone incaricate alla gestione delle emergenze;
- le modalità con cui deve essere attivato l'allarme;
- le procedure che devono essere attuate dalle persone incaricate alla gestione delle emergenze.

Nell'esecuzione delle prestazioni, l'appaltatore assicurerà l'utilizzo, per i propri dipendenti e per il personale delle eventuali imprese subappaltatrici, dei dispositivi di protezione individuali previsti.

La stazione appaltante si riserva ogni facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi di cui ai precedenti punti. In caso di mancato rispetto degli adempimenti e obblighi di cui sopra, la stazione appaltante si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni. In caso di violazione dei suddetti obblighi, e trascorso il termine fissato per conformarsi a quanto stabilito, la stazione appaltante avrà la facoltà di ordinare la sospensione del servizio ed anche di recedere dal contratto salvo il diritto di risarcimento del danno, secondo quanto prescritto dall'art. 1662, comma 2 del Codice Civile.

L'appaltatore darà immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere la stazione appaltante informata degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti.

In materia, per quanto non previsto, trovano applicazione le disposizioni delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Art 17 – CANTIERE DISCARICA DI MEDOLLA

1. La discarica per rifiuti non pericolosi di Aimag S.p.A. sita a Medolla, via Campana 16, per la natura delle attività che vi vengono svolte, è definita "cantiere" ai sensi del Titolo IV del D. Lgs 81/08.

I Piani di Sicurezza e Coordinamento, redatti dal Committente nella forma e nei modi previsti dal D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008, di seguito indicato brevemente PSC, contengono l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. I piani contengono altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto

anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. I piani sono costituiti da una relazione tecnica e prescrizioni operative correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi del processo di costruzione.

2. L'Amministrazione appaltante provvederà, prima dell'affidamento dei lavori, alla nomina del Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione. Questi assicurerà sia l'applicazione delle disposizioni contenute nei Piani di Sicurezza e Coordinamento e nel Fascicolo, tramite opportune azioni di coordinamento, sia l'adeguamento degli stessi documenti in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.

3. Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione è autorizzato a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti dell'Impresa Appaltatrice.

4. Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione può proporre all'Amministrazione appaltante, in caso di scadenza dei termini per la regolarizzazione delle inadempienze dell'Impresa Appaltatrice, l'applicazione di una penale per ciascuna violazione di norme o procedure di sicurezza; questa penale potrà essere detratta dal successivo stato d'avanzamento lavori ovvero dalle trattenute contrattuali a garanzia; essa sarà pari alla sanzione pecuniaria massima prevista dalle norme di legge vigenti per la violazione accertata e con un valore minimo non inferiore a € 500,00 (cinquecento/00 euro)

5. Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione è autorizzato a proporre all'Amministrazione appaltante, in caso di gravi e ripetute inosservanze alle norme in materia di sicurezza e tutela della salute, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle Imprese o dei Lavoratori Autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.

6. L'Impresa Appaltatrice si assume l'obbligo dell'osservanza, da parte del proprio personale, nonché di quello delle eventuali imprese subappaltatrici, di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute e comunque richieste dalla natura dei lavori.

7. L'Impresa Appaltatrice è tenuta a curare il coordinamento di tutte le eventuali Imprese sue subappaltatrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani delle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti sia con quanto previsto nei Piani di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore della sicurezza per la progettazione dell'opera, che degli eventuali adeguamenti ai Piani di Sicurezza e Coordinamento apportati dal Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dell'opera.

8. Le informazioni inerenti i rischi e le misure di sicurezza da adottare durante l'esecuzione dei lavori, derivanti da inevitabili interferenze tra gli stessi, saranno discusse in uno o più incontri, prima dell'inizio dei lavori, presieduti dal Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione e con la partecipazione dei rappresentanti dell'impresa Appaltatrice e delle eventuali imprese subappaltatrici; le riunioni verranno formalizzate con appositi verbali, la cui sottoscrizione costituirà accettazione espressa dello specifico programma lavori e delle modalità esecutive atte a garantire la sicurezza e la tutela della salute del personale. L'Impresa Appaltatrice si impegna a partecipare anche alle successive riunioni periodiche convocate dal Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, ogni qual volta questi lo ritenga necessario sia al fine di prevenire potenziali pericoli derivanti da interferenze tra le lavorazioni, concretizzatesi successivamente, che per valutare l'andamento della sicurezza

nei cantieri; per ciascuna riunione verrà predisposto un apposito verbale che dovrà essere formalmente sottoscritto dai partecipanti.

9. L'Amministrazione appaltante si riserva ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento, da parte dell'Impresa Appaltatrice e delle eventuali imprese subappaltatrici, degli obblighi di cui ai precedenti punti. L'Amministrazione, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni non proceda secondo quanto stabilito dalle parti e a regola d'arte, si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l'Impresa Appaltatrice si deve conformare a tali condizioni. In caso di violazione dei suddetti obblighi, e trascorso il termine fissato per conformarsi a quanto stabilito, l'Amministrazione avrà la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori e di applicare una penale pari ad euro 500,00 per ogni singola violazione ed anche di recedere dal contratto salvo il diritto di risarcimento del danno, secondo quanto prescritto dall'art.1662, comma 2 del Codice Civile.

10. L'Impresa Appaltatrice può presentare al Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, nel caso in cui ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nei cantieri in base alla propria esperienza, eventuali integrazioni ai Piani di Sicurezza e Coordinamento. Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione si riserva di fornire risposta scritta alle proposte inoltrate entro otto giorni dall'avvenuto ricevimento. Nel caso in cui le integrazioni venissero accettate esse non potranno comportare modifiche o adeguamenti ai prezzi pattuiti per l'esecuzione dell'opera.

11. L'Impresa Appaltatrice, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, deve ottemperare al quanto richiesto dal comma 2 dell'art. 131 del D.Lgs. 163/06;

12. L'Impresa Appaltatrice dovrà fornire prima dell'inizio delle attività in cantiere, il nominativo, l'indirizzo e la posizione contributiva ed assicurativa dei propri lavoratori nonché dei dipendenti delle eventuali imprese subappaltatrici. L'Impresa Appaltatrice dovrà fornire copia del Mod. F204 e DM 10/2 o, in alternativa, un certificato attestante la correttezza contributiva rilasciato dall'INPS, sia per il proprio personale sia per il personale delle eventuali imprese subappaltatrici.

13. Nell'esecuzione delle opere, l'Impresa Appaltatrice, assicurerà l'utilizzo, per i propri dipendenti e per il personale delle eventuali imprese subappaltatrici, dei dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori.

14. L'Impresa Appaltatrice si impegna a predisporre ogni provvedimento atto ad evitare ogni forma di inquinamento ambientale in dipendenza dei lavori da eseguire e di smaltire i rifiuti derivanti dalle lavorazioni in cantiere secondo quanto previsto dalle specifiche norme.

15. L'Impresa Appaltatrice darà immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio in cui incorra.

16. L'impresa appaltatrice, oltre alla documentazione richiesta all'art.16, per l'accesso alla discarica di Medolla dovrà inoltre produrre la seguente documentazione:

- o Nominativo del soggetto/i incaricato/i dell'assolvimento dei compiti di cui all'art.97 del D.Lgs.81/08 e relative mansioni;

- Documento di valutazione dei rischi o autocertificazione (POS ovvero DVR relativo alle specifiche attività appaltate);
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi (art. 14 D.Lgs 81/2008);
- Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) ed alle casse edili;
- Autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato
- Attestati/autocertificazione inerenti la formazione di datore di lavoro, dirigenti e preposti.

Art. 18 – SUBAPPALTO

Relativamente ai servizi esplicitati nel presente capitolato speciale d'appalto l'impresa, qualora ritenesse necessario e/o opportuno fare ricorso a subappalti, dovrà richiederne preventiva autorizzazione ad Aimag Spa.

L'intenzione di avvalersi del subappalto deve essere indicata all'atto della presentazione dell'offerta.

E' assolutamente fatto divieto all'impresa di ricorrere al subappalto, senza preventiva autorizzazione da parte di Aimag Spa.

Aimag comunque manterrà esclusivamente rapporti con l'appaltatore, ivi compresi i pagamenti.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

L'autorizzazione al subappalto non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti della Società e dei terzi, dei lavori affidati a terzi subappaltatori e di tutte le condizioni e gli obblighi oggetto degli atti e dell'offerta di gara.

L'aggiudicatario si impegna inoltre a esibire la quietanza dei pagamenti effettuate nei confronti dei subaffidatari in concomitanza alla presentazione delle fatture legate alle forniture.

Per ciascun lavoro che intende affidare in subappalto o a cottimo, l'appaltatore dovrà depositare copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio del servizio relativo, unitamente alla documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti richiesti. Fermo restando quanto sopra, è fatto inoltre obbligo all'appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato agli eventuali subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti ai medesimi con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'autorizzazione al subappalto non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti del committente e dei terzi, dei lavori subappaltati.

Eventuali inadempienze del subappaltatore, comunque accertate dal committente, danno a quest'ultimo il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'appaltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei servizi.

E' obbligo dell'appaltatore di inserire nel contratto di sub affidamento la clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica qualora emergano informazioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 a carico del subcontraente.

Art. 19– INADEMPIENZE E PENALITA'

Qualora si verificassero interruzioni o ritardi nello svolgimento del servizio previsto, ovvero mancate reperibilità di cui all'art.13, Aimag Spa potrà svincolarsi dai rapporti contrattuali con la ditta aggiudicataria e/o rivalersi sul deposito cauzionale applicando le seguenti penali:

- € 500,00 per ogni viaggio programmato sino al 3° giorno di ritardo;
- €700,00 al giorno dal 4° in poi;
- € 500,00 per tara non conforme con quella dichiarata.

Per le inadempienze che siano causa di grave danno o di pericolo igienico-sanitario, Aimag Spa applicherà una penale dell'importo di € 1.000,00, addebitando inoltre alla ditta tutti i costi sostenuti per fronteggiare le difficoltà che da ciò fossero derivate, oltre agli eventuali danni causati dalla mancata effettuazione del servizio, ad esempio mancata reperibilità o ritardo in caso di emergenze ambientali, mancato rispetto delle norme comportamentali o delle norme accessi ai siti non presidiati degli impianti Aimag Spa.

Per l'applicazione delle penali di cui sopra verranno emesse fatture dedicate nei confronti dell'appaltatore, soggette all'iva di legge.

A causa di ciò Aimag Spa potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Nei seguenti casi non sarà riconosciuto il corrispettivo economico contrattuale:

- esecuzione di interventi non richiesti;
- esecuzione di interventi esclusi dai programmi concordati.

Qualora l'Impresa Appaltatrice intercorra in tre penali per inadempienza durante il corso dell'esecuzione del servizio oggetto, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio.

Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.1456 C.C., con automatico incameramento della cauzione:

- per interruzione ingiustificata del servizio;
- per mancato inizio del servizio entro il termine massimo di 10 giorni contrattualmente fissato;
- qualora si verifichi la cessione a terzi, anche parziale, del servizio non autorizzata preventivamente da Aimag Spa;
- per apertura di una procedura concorsuale e di richiesta di concordato preventivo nei confronti della ditta aggiudicataria;
- per messa in liquidazione o altri casi di cessione delle attività della ditta fornitrice;
- per mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie e della normativa sulla gestione dei rifiuti;
- per inadempienze che siano causa di grave danno o di pericolo igienico-sanitario;
- per mancato versamento degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti dei dipendenti utilizzati per il servizio, ovvero utilizzo di personale senza il rispetto delle norme previste dal contratto nazionale di settore.

Nelle ipotesi di cui sopra Aimag S.p.A. avrà diritto a dichiarare risolto il contratto con effetto immediato, previa diffida, provvedendo come meglio crederà per la continuazione dell'appalto del servizio, con l'obbligo per l'appaltatore decaduto di risarcire ad Aimag S.p.A. i danni economici subiti e conseguenti.

All'appaltatore decaduto saranno addebitate le spese sostenute in più da Aimag S.p.A. (rispetto a quelle previste nel contratto risolto) per effetto dell'affidamento dell'appalto ad altra ditta, nonché le spese di gara relative al nuovo contratto.

La sottoscritta impresa aggiudicataria dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subaffidamento, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subaffidamento, informazioni interdittive di cui al Dlgs 159/2011.

Qualora dovesse essere rilasciata informativa interdittiva, anche successivamente alla stipula del contratto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto; la predetta penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Le somme dovute ad Aimag Spa a titolo di risarcimento a seguito di risoluzione del contratto saranno trattenute da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.

Art. 20 – TRATTE E CESSIONI DEL CREDITO



Aimag Spa non accetterà tratte e/o cessione di credito.

Art. 21 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Modena.

Art. 22 – RISERVATEZZA

Aimag Spa assicura il rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali in relazione alle informazioni acquisite nell'ambito della presente gara.

Nell'espletamento del servizio presso le discariche Aimag Spa, la Ditta appaltatrice ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle derivanti dalle apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia in possesso ed a conoscenza, e quindi di non divulgarli in alcun modo e a qualsiasi titolo.

L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario fornito o predisposto in esecuzione del presente disciplinare.

La Ditta appaltatrice è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Aimag Spa ha la facoltà di dichiarare risolto il diritto di contratto, fermo restando che la Ditta appaltatrice sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

La Ditta appaltatrice potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare o appalti.

ALLEGATI

- I. Documentazione gestione e sicurezza relativa alle discariche di Fossoli di Carpi, Mirandola, Medolla, San Marino di Carpi:
 - Informativa inerenti i rischi per la sicurezza presenti nelle discariche;
 - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;
 - PSC per Cantiere discarica di Medolla;
 - Piani di gestione delle emergenze ambientali;
 - Planimetrie;
 - Fascicolo Tecnico DISC 1.3 "Gestione del percolato delle discariche Aimag".

II. Documentazione sicurezza relativa all'impianto di compostaggio di Finale Emilia:

- Informativa inerente i rischi presenti nell'area;
- Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;
- Regolamento accessi;
- Piano generale di emergenza ed evacuazione;
- Planimetria.

III. Documentazione sicurezza relativa al depuratore di San Marino di Carpi

- Informativa inerente i rischi presenti nell'area;
- Norme comportamentali;
- Planimetria.

IV. Documentazione sicurezza relativa al compostaggio di Fossoli di Carpi

- Informativa inerente i rischi presenti nell'area;
- Regolamento accessi;
- Planimetria;
- Planimetria sorgenti ATEX;
- Piano generale di emergenza ed evacuazione.